



Golden Power D.L. 64/2019 / A.S. 1412

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1412
D.L.	64/2019
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
Numero di articoli:	2
testo originario:	2
Date:	
emanazione:	11 luglio 2019
pubblicazione in G.U.:	11 luglio 2019
presentazione:	11 luglio 2019
assegnazione:	12 luglio 2019
scadenza:	9 settembre 2019
Commissione competente :	Senato - 6 ^a Finanze e tesoro
Pareri previsti:	1 ^a (Aff. costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Difesa), 5 ^a (Bilancio), 8 ^a (Lavori pubblici), 10 ^a (Industria), 11 ^a (Lavoro), 14 ^a (Unione europea)

L'esercizio dei poteri speciali (golden power): inquadramento e disciplina generale

Allo scopo di **salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale**, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato nel tempo](#) - la materia dei **poteri speciali esercitabili dal Governo** anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

Per mezzo del [decreto-legge n. 21 del 2012](#) sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali. Si tratta in particolare di poteri esercitabili nei settori della **difesa e della sicurezza nazionale**, nonché di taluni ambiti di **attività definiti di rilevanza strategica** nei settori dell'**energia**, dei **trasporti** e delle **comunicazioni**.

Il cd. golden power e la compatibilità con l'ordinamento comunitario

Per poteri speciali (**golden power**) si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del [decreto-legge n. 21](#) è stato quello rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della **golden share** e dell'*action spécifique* – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese - e che in precedenza era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.

In particolare, come riferito dal Governo nell'ultima [Relazione al Parlamento sull'esercizio dei poteri speciali](#), la Commissione europea censurava il sistema dei poteri speciali risultante dalla previgente normativa (di cui al combinato disposto dell'[articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994](#), dell'articolo 4, della legge finanziaria 2004, dei ddPCM del 17 settembre 1999, 28 settembre 1999 e del 23 marzo 2006 e degli Statuti di numerose società, tra le quali Enel spa, Finmeccanica spa, Eni spa, Snam Rete Gas spa, Terna spa) ritenendolo incompatibile con gli articoli 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento di impresa. Detta normativa mirava ad impedire che il controllo di società strategiche fosse acquisito da soggetti collegati ad altre entità statuali o ad altre organizzazioni, che potessero eventualmente promuovere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Pertanto, gli articoli 2 del [decreto-legge n. 332 del 1994](#) e 4 della legge finanziaria 2004 stabilivano l'inserimento, nei rispettivi statuti, di una **clausola attributiva di poteri speciali all'azionista Stato italiano**. Tali poteri consentivano allo Stato italiano di **opporvi** all'acquisto, da parte di terzi, di partecipazioni rappresentative della ventesima parte del capitale sociale nonché alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detenessero una partecipazione del medesimo valore, qualora tali acquisti e tali patti fossero suscettibili di danneggiare "interessi vitali" dello Stato. Pertanto, al fine di evitare pericolose scalate a tali società, la normativa citata consentiva allo Stato di impedire anche acquisti di partecipazioni di modesta entità (ventesima parte del

capitale sociale), individuando quale presupposto "interessi vitali" dello Stato non meglio precisati. A parere della Commissione tale potere ampio rischiava di rendere poco appetibile l'acquisto delle quote residue della stessa società. In particolare, sarebbero stati lesi gli investitori transfrontalieri, sia la libera circolazione dei loro capitali (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società costituisce una forma di investimento di capitali) sia la loro libertà di stabilimento (l'acquisto di quote idonee a attribuire il controllo della società costituisce, infatti, una forma di stabilimento di impresa).

Il [decreto-legge n. 21 del 2012](#) ha sancito il venir meno del descritto sistema normativo e la citata procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana in materia di poteri speciali è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la **Commissione europea ha adottato nel 1997 una apposita Comunicazione**, nella quale ha chiarito che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su criteri **obiettivi, stabili e resi pubblici** e se è giustificato da **motivi imperiosi di interesse generale**. Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro, qualora esso sia giustificato da motivi di **ordine pubblico**, di **pubblica sicurezza** e di **sanità pubblica** purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia **esclusa** qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.

In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di **proporzionalità**, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i **poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito**.

Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l'avvio da parte della Commissione delle **procedure di infrazione** nei confronti delle disposizioni del precedente [decreto-legge n. 332 del 1994](#), che recava la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di *golden share* hanno riguardato anche il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Germania.

Ambito operativo

Con riferimento all'ambito operativo della disciplina in tema di poteri speciali (di cui all'[articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012](#)), il Governo può esercitare - alle condizioni di legge - i poteri speciali nei confronti di **tutte le società**, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica. L'esercizio di tali poteri non è più limitato, quindi, alle sole società privatizzate o in mano pubblica, come accadeva con la disciplina antecedente, ai sensi della quale il Governo deteneva una quota riservata (*golden share*) per mezzo della quale esercitava i predetti poteri speciali.

Alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni:

- individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali;
- individuazione della tipologia di atti o operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina;
- concreto esercizio dei poteri speciali;
- individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Sicurezza e difesa

Le norme (articolo 1 del richiamato [decreto-legge n. 21 del 2012](#)) fissano puntualmente il **requisito** per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della **sicurezza e della difesa**: la sussistenza di una minaccia di **grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale**.

L'esecutivo può:

- imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza;
- porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario;
- opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Con il [D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253](#) sono state inizialmente individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell'esercizio dei poteri speciali e gli atti/operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina. Con [D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129](#) è stata prevista una modifica al citato [D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253](#), per far rientrare negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni anche le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. Tale modifica sembrava consentire l'applicazione anche a tali settori delle norme - più

stringenti - previste per i comparti della difesa e della sicurezza nazionale. I due D.P.C.M. sono stati abrogati dal [D.P.R. n. 108 del 2014](#) (si veda oltre).

Il [D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35](#) ha individuato le **procedure** per l'attivazione dei poteri speciali nei predetti settori.

Con il [D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108](#) è stato adottato il **Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale**.

Si è provveduto, pertanto, a **riunire in un unico regolamento le norme che individuano le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale**, ivi incluse le attività strategiche chiave, di competenza sia del Ministero dell'interno, sia del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato [D.P.C.M. n. 253 del 2012](#), come modificato dal [D.P.C.M. n. 129 del 2013](#).

Si rammenta inoltre in questa sede che il [D.P.C.M. 6 agosto 2014](#) reca la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Energia, trasporti e comunicazioni: la cd. alta tecnologia

Con disposizioni simili a quelle previste per il comparto sicurezza e difesa ([articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012](#)), alla disciplina secondaria - attraverso regolamenti (anziché DPCM) da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - sono affidate le seguenti funzioni:

- individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
- esercizio dei poteri speciali;
- individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporre specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza, secondo quanto segnalato di seguito.

Gli obblighi di notifica sono estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea - di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali. Nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'acquisto si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato patti parasociali. Anche per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione della nullità degli atti.

Sui regolamenti di attuazione è previsto un parere rinforzato del Parlamento: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

I due regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2014 e sono entrati in vigore il 7 giugno 2014.

Si tratta del [D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85](#) (regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica) e del [D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86](#) che individua le procedure per l'attivazione dei poteri speciali

Il [decreto-legge n. 148 del 2017](#) ha modificato ed esteso la disciplina dell'esercizio dei **poteri speciali** del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche; ha inoltre **ampliato l'esercizio dei poteri speciali**, applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, **al settore della cd. alta intensità tecnologica**.

Viene prevista una generale **sanzione amministrativa** pecuniaria ove siano **violati gli obblighi di notifica**, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della **difesa e della sicurezza nazionale**.

Con riferimento alle operazioni di acquisto, da parte di soggetti extra UE, di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente, si prevede che nell'esercizio dei poteri speciali il Governo debba valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il **pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico**.

Alle **sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali** si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (di cui alla [legge n. 689 del 1981](#)), salva la possibilità di pagamento in misura ridotta.

Al riguardo, la già citata ultima Relazione al Parlamento sull'esercizio dei poteri speciali - aggiornata a fine 2018 - afferma che è in corso di predisposizione il regolamento attuativo delle novità introdotte con il [decreto-legge n. 148 del 2017](#), per individuare i settori ad alta intensità tecnologica, nonché la tipologia di atti o operazioni oggetto dell'esercizio dei poteri speciali.

I poteri nel settore del 5G

L'[articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2019](#) ha introdotto **disposizioni specifiche** in tema di **poteri speciali** inerenti le **reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G**, a tal fine inserendo l'articolo 1-bis nel [decreto-legge n. 21 del 2012](#).

Tale norma qualifica i **servizi** di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia **5G** quali **attività di rilevanza strategica** per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, **ai fini dell'esercizio dei poteri speciali**.

Viene dunque stabilito l'assoggettamento a notifica (di cui all'[articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 21 del 2012](#)) per i contratti o gli accordi, qualora siano conclusi con soggetti esterni all'Unione europea, che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; altresì soggette a notifica sono le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

Tale previsione è finalizzata all'eventuale esercizio del potere di veto o all'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

A tal fine, si specifica altresì che sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza sia delle reti sia dei dati che vi transitano.

Un soggetto si intende esterno all'Unione europea qualora rientri nelle seguenti categorie:

1) persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

2) persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1) precedente;

3) persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina della nuova norma introdotta.

Si demanda ad un D.P.C.M., sentito il Gruppo di coordinamento (costituito col citato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014](#)) la facoltà di individuare misure di semplificazione in ordine a modalità di notifica, termini, procedure relativi all'istruttoria, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di veto ovvero di imposizione di specifiche prescrizioni.

Le iniziative parlamentari

L'Assemblea della Camera dei Deputati il 16 maggio 2017 ha [approvato](#) alcune mozioni (Lupi ed altri n. [1-01525](#) - ulteriore nuova formulazione, Palese ed altri n. [1-01545](#); Franco Bordo ed altri n. [1-01548](#) - nuova formulazione, e Allasia ed altri n. [1-01550](#), nei testi rispettivamente riformulati; Marcon ed altri n. [1-01555](#), limitatamente alla premessa e ai capoversi 1° e 2° del dispositivo; Benamati ed altri n. [1-01632](#); Alberto Giorgetti e Occhiuto n. [1-01636](#) e Abrignani ed altri n. [1-01637](#) nei testi rispettivamente riformulati), concernenti iniziative volte **all'estensione dei cosiddetti poteri speciali del Governo** al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica.

Le mozioni sono state in particolare volte, tra l'altro, ad **estendere l'esercizio dei poteri speciali** anche alle **società nazionali operanti nel settore finanziario**, con particolare riferimento a quelle che gestiscono rilevanti quote sia del risparmio nazionale, che di asset produttivi.

La Relazione al Parlamento sull'esercizio dei poteri speciali

Nel mese di aprile 2019 è stata trasmessa al Parlamento la **Relazione in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori strategici della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni** ([Doc. LXV n. 1](#), già [Doc. CCXLIX](#) nella scorsa legislatura). La Relazione è prevista dall'articolo 3-bis del

[decreto-legge n. 21 del 2012](#) e dà atto delle **procedure in corso**, di **quelle concluse** e delle **ipotesi** in cui sono stati **attivati i predetti poteri speciali**.

In particolare, nella relazione (aggiornata al 31 dicembre 2018) il Governo riferisce che, dal confronto con la precedente [Relazione del 30 giugno 2016](#) emerge un *trend* in **ascesa del numero di operazioni straordinarie** su attivi strategici portate all'attenzione del Governo.

Le Parti I e II delineano il contesto normativo e istituzionale del settore, ne descrivono le competenze e l'ambito evolutivo, anche alla luce dei più recenti interventi normativi. La Parte III contiene i contributi elaborati dalle Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento e le osservazioni sulla normativa e sulla procedura attualmente vigente. La Parte IV è dedicata alle azioni intraprese dal Governo conseguenti alla trattazione e definizione dei procedimenti di notifica relativi al periodo temporale di riferimento della Relazione, concentrandosi sulle specifiche tipologie di interventi, sulla descrizione ragionata dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché sulla distinzione per tipologia di esiti e definizioni. Le Parti V e VI delineano un quadro di sintesi delle notifiche pervenute, avendo riguardo all'incidenza quantitativa e per tipologia, con una proiezione comparativa che evidenzia il trend incrementale e la ripartizione tra i diversi settori di intervento. La Parte VII compendia casi specifici che hanno dato origine ad interventi *ex officio* con conseguenti procedimenti sanzionatori a carico delle imprese inadempienti.

Contenuto

L'**articolo 1** modifica il [decreto legge n. 21 del 2012](#) in tema di **poteri speciali del Governo** nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le **attività di rilevanza strategica** nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cd. *golden power*).

Il **comma 1** chiarisce preliminarmente che l'**obiettivo** delle modifiche introdotte è quello di **rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica**.

In sintesi, le principali novità apportate dall'articolo in esame riguardano:

- in linea generale, l'**allungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali** da parte del Governo e un **arricchimento del contenuto** dell'informativa resa all'esecutivo dalle imprese detentrici degli asset strategici;
- l'**ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali**: con riferimento al potere di veto da parte dell'esecutivo, esso viene esteso anche all'**adozione di atti o operazioni** da parte delle società che detengono gli asset strategici;
- specifiche integrazioni agli **obblighi di notifica** finalizzati all'esercizio dei poteri speciali;
- modifiche alla disciplina dei **poteri speciali in tema di tecnologie 5G**, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;
- con riferimento ai **settori dei trasporti e delle comunicazioni**, novelle volte a rendere la **definizione di soggetto esterno all'Unione europea** simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia 5G e a precisare i **criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico**.

Modifiche ai poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale

Il **comma 2** novella l'[articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012](#), che disciplina i **poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale**. L'esercizio di tali poteri è condizionato all'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, ed è demandato al Governo, mediante l'adozione di un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti.

Il testo previgente prevedeva che la trasmissione alle Commissioni parlamentari dovesse avvenire "contestualmente" all'adozione mentre, ai sensi **dell'articolo 1, comma 2, lettera a)** del decreto in esame, il **decreto** con cui vengono esercitati poteri speciali è **trasmesso alle Commissioni competenti "per estratto"**.

In relazione ai **poteri speciali** in argomento si tratta, **con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale**, della possibilità di:

- **esercitare il veto** all'adozione di specifiche delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione (articolo 1, comma 1, lettera *b*) del [decreto legge n. 21 del 2012](#)). L'**articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1**, del provvedimento in esame **estende** la possibilità di **esercitare il veto all'adozione di atti o operazioni** da parte dell'assemblea o degli organi di amministrazione. L'oggetto delle delibere, atti o operazioni, soggetti all'esercizio del veto riguarda la fusione, la scissione o il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, il trasferimento all'estero della sede sociale, nonché la **modifica** dell'oggetto sociale (in luogo del mutamento dell'oggetto sociale, come disposto dall'**articolo 1, comma 2, lettera b), numero 2**), lo scioglimento della società, la modifica di specifiche clausole statutarie, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego. Con riferimento a tali vincoli, l'**articolo 1 comma 2, lettera b), numero 3** del decreto in esame **specifica** che

gli stessi possono sussistere anche in **ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali**;

- **imporre specifiche condizioni** nel caso di **acquisto di partecipazioni** (articolo 1, comma 1, lettera a) del [decreto legge n. 21 del 2012](#)). Le condizioni fanno riferimento alla sicurezza di approvvigionamenti e informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni;
- **opporci all'acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano**, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1, lettera c) del [decreto legge n. 21 del 2012](#)). Per evitare comportamenti elusivi rispetto all'attivazione di tale potere speciale, la disposizione specifica che gli acquisti possono essere effettuati direttamente o indirettamente, anche attraverso operazioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati. Ai fini dell'esercizio del potere speciale viene considerata la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato un patto parasociale volto a disciplinare l'esercizio del diritto di voto e, in generale, la stabilizzazione degli assetti proprietari o il governo della società (di cui all'articolo 2341-bis del [codice civile](#) e all'[articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998](#), Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF). L'**articolo 1, comma 2, lettera c)**, del decreto in esame integra tali ipotesi, specificando che **viene altresì considerata la partecipazione detenuta da terzi che hanno aderito alla richiesta di conferimento di deleghe di voto** rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto (**sollecitazione** di deleghe di voto disciplinata dall'articolo 136 del TUF).

L'**articolo 1, comma 2, lettera d)**, del decreto in esame **modifica l'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 21 del 2012**, recante ulteriori disposizioni volte a disciplinare **l'esercizio del potere di veto da parte del Governo**. Il primo periodo del comma 4 stabilisce, nei confronti dell'impresa che svolga attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. L'**articolo 1, comma 2, lettera d), numero 1** del decreto in esame **estende** tale obbligo di **notifica ad una informativa completa sulle operazioni** che l'impresa intende effettuare, garantendo la simmetria con la nuova formulazione del potere di veto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

L'**articolo 1, comma 2, lettera d), numero 2**, modifica il terzo periodo del comma 4, prolungando da quindici **a quarantacinque giorni** dalla notifica il **termine** entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica **l'eventuale veto**.

L'**articolo 1, comma 2, lettera d), numero 3**, integra il comma 4, quarto periodo, prevedendo, oltre alla possibilità di richiedere informazioni all'impresa, anche quella di **formulare richieste istruttorie a soggetti terzi**. L'effetto di entrambe le richieste è la sospensione ("per una sola volta") del termine per l'esercizio del potere di veto, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese, per effetto della modifica apportata dal decreto in esame, **entro trenta giorni** (invece che entro dieci giorni, come disposto dal testo previgente). Eventuali ulteriori richieste di informazioni non sospendono i termini.

Rispetto al corretto computo del termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere o, in caso di silenzio del Governo, per l'adozione di delibere, atti e operazioni, l'**articolo 1, comma 2, lettera d), numero 4**, del decreto in esame specifica, inoltre, che la **notifica** è soggetta ad una **valutazione di completezza**. **Nel caso in cui la notifica risulti incompleta, pertanto, il termine di quarantacinque giorni decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano**.

Ove l'esercizio del potere speciale non venga disposto nei termini così definiti, l'operazione può essere effettuata. Nel caso in cui, al contrario, venga adottato il decreto con cui si dispone l'esercizio del potere di veto, le delibere e gli atti adottati dall'impresa sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore.

L'**articolo 1, comma 2, lettera d), numero 5** del decreto in esame, **modifica e integra l'impianto sanzionatorio a tutela del potere speciale di veto**, specificando che si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** - fino al doppio del valore dell'operazione e, comunque, non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio - per l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, ivi compresi quelli **derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di veto**, eventualmente **esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni**, salvo che il fatto costituisca reato.

L'**articolo 1, comma 2, lettera e)** del decreto in esame modifica l'[articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012](#). Detta norma reca ulteriori disposizioni volte a disciplinare l'esercizio del potere di imporre

specifiche **condizioni** nel caso di **acquisto di partecipazioni**, e del potere di **opporci all'acquisto di partecipazioni** stabilendo, a tali fini, che chiunque acquisti una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuto a notificare l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmettendo nel contempo specifici elementi informativi. In particolare, il secondo periodo del comma 5 fa specifico riferimento all'acquisizione di azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel testo previgente all'adozione del decreto in esame, era previsto il rinvio all'articolo 120, comma 2, del TUF, che prevede una doppia soglia ai fini dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti: il 3 per cento per le "grandi" società e il 5 per cento per piccole e medie società quotate, identificate con criteri dimensionali per cui tale seconda soglia può risultare applicabile anche ad imprese con una quota di mercato rilevante.

Per effetto della modifica apportata dall'**articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1** del provvedimento in esame viene eliminato il rinvio al TUF, chiarendo che **la notifica deve essere effettuata** qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una **partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento**.

L'**articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2** modifica di conseguenza l'elenco delle soglie al superamento delle quali sorgono ulteriori obblighi di notifica: 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e, per effetto dell'integrazione disposta dall'**articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, anche al superamento della soglia del 50 per cento**.

L'**articolo 1, comma 2, lettera e), numero 4** estende gli obblighi di notifica previsti dall'[articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 21 del 2012](#) ai casi in cui **l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati**. Pertanto, per tutte le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ammesse o non ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, sussiste l'obbligo di notificare entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'acquisizione della partecipazione al superamento delle soglie del 3, 5, 10, 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

L'**articolo 1, comma 2, lettera e), numero 5**, modifica il terzo periodo del comma 5, prolungando, simmetricamente alle modifiche relative al potere di veto, **da quindici a quarantacinque giorni** dalla notifica il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può esercitare il **potere** speciale di imporre specifiche condizioni nel caso di **acquisto di partecipazioni**, e il potere di **opporci all'acquisto di partecipazioni**. I successivi numeri **6** e **7** modificano l'istruttoria per l'esercizio di tali poteri, in linea con quanto disposto per il potere di veto:

- prevedendo la possibilità di **formulare richieste istruttorie a soggetti terzi**;
- **augmentando da dieci a trenta** i giorni di **sospensione** dei termini entro i quali devono essere rese le risposte alle richieste di informazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- specificando che in caso di **incompletezza della notifica**, il termine di quarantacinque giorni previsto per l'esercizio dei poteri decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.

I **numeri da 8 a 11 della lettera e) del comma 2** modificano le restanti parti dell'[articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012](#), in conseguenza dell'estensione del perimetro degli obblighi anche a società i cui titoli rappresentativi del capitale non sono oggetto di ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato, per cui, oltre alla forma di società per azioni, **potrebbero essere oggetto di notifica anche operazioni che hanno ad oggetto quote di società a responsabilità limitata**.

Modifiche ai poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G

Il **comma 3** modifica l'articolo 1-*bis* del [decreto legge n. 21 del 2012](#), introdotto dal [decreto-legge n. 22 del 2019](#), che disciplina i **poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G**.

Il comma 1 stabilisce che i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Il comma 2 assoggetta al potere di veto e al potere di imporre specifiche prescrizioni o condizioni previsti dall'[articolo 1, del decreto legge n. 21 del 2012](#), la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea. La definizione di soggetto esterno all'Unione europea è fornita dal comma 3 dell'articolo 1-*bis* e comprende, oltre alle persone fisiche e giuridiche stabilite fuori dello spazio economico europeo (soggetti esterni in senso stretto), quelle in esso stabilite ma controllate direttamente o indirettamente da soggetti esterni, nonché quelle che siano stabilite in Europa al fine di eludere l'applicazione della disciplina in argomento.

L'**articolo 1, comma, 3, lettera a)** del decreto in esame **sostituisce i riferimenti agli obblighi di notifica** strumentali all'esercizio dei poteri speciali applicabili ai servizi in commento, che nel testo previgente rinviavano al precedente articolo 1, comma 4, mentre ora sono dettati specificamente dal **nuovo comma 3-bis** (*vedi infra*).

L'**articolo 1, comma, 3, lettera b)** **inserisce il nuovo comma 2-bis** ai sensi del quale, in sede di prima applicazione degli obblighi di notifica previsti dal nuovo comma 3-bis, l'impresa notificante è tenuta a fornire altresì una **informativa completa sui contratti o accordi relativi alla tecnologia 5G** (indicati al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1-bis) **la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019**.

L'**articolo 1, comma, 3, lettera d)** **inserisce il nuovo comma 3-bis** dell'articolo 1-bis, che reca regole specifiche per l'esercizio dei **poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G**. In particolare, si dispone che, entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, l'impresa acquirente **notifichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa**, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni **entro quarantacinque giorni dalla notifica**, decorsi i quali, i poteri speciali si intendono non esercitati. Nel caso in cui la **notifica risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano**. Una volta completata l'informativa, è comunque possibile **richiedere informazioni** ulteriori all'impresa e a **soggetti terzi**. L'effetto di entrambe le richieste è la sospensione ("per una sola volta") del termine per l'esercizio del potere di veto, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese, per effetto della modifica apportata dal decreto in esame, **entro trenta giorni**. Eventuali ulteriori richieste di informazioni non sospendono i termini.

Il procedimento è sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, rispetto al quale viene tuttavia identificata un'ulteriore ipotesi di sospensione dei termini, che origina dall'eventuale necessità di svolgere approfondimenti relativi ai rischi derivanti dall'applicazione della tecnologia 5G per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. In tali casi, il termine per l'esercizio dei poteri speciali può essere sospeso per un massimo di quarantacinque giorni, prorogabili una volta in caso di particolare complessità degli elementi da approfondire.

Nel caso in cui venga adottato il decreto con cui si dispone l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, il Governo può ingiungere alla società e all'eventuale controparte di **ripristinare a proprie spese** la situazione anteriore. In caso di **inosservanza degli obblighi** di notifica e di quelli derivanti dall'esercizio dei poteri speciali, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore**.

Modifiche ai poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

L'articolo 1, **comma 4** del decreto in esame modifica l'[articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012](#), che disciplina i **poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni**. Si tratta di integrazioni e modifiche volte ad allineare le modalità d'esercizio dei poteri speciali rispetto agli altri settori oggetto del [decreto legge n. 21 del 2012](#), così come modificate dal decreto legge in esame.

Con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'[articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012](#) consente al Governo di esercitare:

- il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3). L'esercizio del potere è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione (articolo 2, comma 4);
- l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della

- società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5);
- l'opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto (articolo 2, comma 5).

Tali poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

- la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
- l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti. Per le operazioni di acquisto di partecipazioni è valutato anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Ciò premesso, l'articolo 1, **comma 4, lettera a) del provvedimento in esame** dispone che il decreto con cui viene esercitato il potere di veto, venga trasmesso alle Commissioni competenti non già "contestualmente" ma "per estratto".

L'articolo 1, **comma 4, lettera b)** modifica il terzo periodo del comma 4, **prolungando** da quindici a **quarantacinque giorni** dalla notifica il **termine** entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale **veto**.

L'articolo 1, **comma 4, lettera c)** **consente al Governo di formulare richieste istruttorie**, sempre ai fini dell'esercizio del potere di veto su delibere, atti e operazioni, oltre che alla società, **anche a soggetti terzi, prolungando da dieci a trenta** i giorni entro i quali è possibile dare riscontro alle richieste formulate.

L'articolo 1, **comma 4, lettera d)** chiarisce che la **notifica** è soggetta ad una **valutazione di completezza** e, pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.

L'articolo 1, **comma 4, lettera e)** **integra le ipotesi in cui viene** considerata la **partecipazione detenuta da terzi**. In particolare, alla partecipazione detenuta dai soggetti con i quali l'acquirente ha stipulato un patto parasociale, viene altresì considerata quella detenuta da terzi che hanno aderito alla richiesta di conferimento di deleghe di voto (sollecitazione di deleghe di voto disciplinata dall'articolo 136 del TUF).

L'**articolo 1, comma 4, lettera g)** del decreto in esame integra l'impianto sanzionatorio a tutela dei poteri speciali relativi all'acquisto di partecipazioni, specificando che, **l'inosservanza degli obblighi di notifica** previsti dall'[articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012](#), comporta, salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, una **sanzione amministrativa pecuniaria** fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Per mezzo delle **lettere f) e h)** del **comma 4** viene sostituita la **definizione di soggetto esterno all'Unione europea**, in modo tale che **il perimetro risulti pienamente in linea con quanto disposto dall'articolo 1-bis** a proposito dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. In particolare, ai sensi del nuovo comma **5-bis** dell'articolo 2, ai dell'esercizio dei poteri speciali riferiti all'acquisto di partecipazioni, per **soggetto esterno all'Unione europea** si intende:

1) **qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza**, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

2) **qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);**

3) **qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina** relativa all'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 1, **comma 4, lettera i)** modifica il primo periodo del comma 6, prolungando da **quindici a quarantacinque giorni** dalla notifica il **termine** entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'imposizione di **condizioni e impegni o l'opposizione all'acquisto**, e prevede che il **decreto** con cui vengono esercitati tali poteri venga trasmesso **alle Commissioni competenti** non già "contestualmente" ma **"per estratto"**.

L'articolo 1, **comma 4, lettera l)** integra il procedimento per l'esercizio dei medesimi poteri consentendo al Governo di **formulare richieste istruttorie** alla società e a soggetti terzi, che sono tenuti a dare riscontro entro trenta giorni. Anche in questo caso, il termine di quarantacinque giorni può essere sospeso una sola volta e viene chiarito che la notifica è soggetta ad una valutazione di completezza. Pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.

Per mezzo delle **lettere da m) a o)** del **comma 4** tutti i riferimenti alle azioni oggetto di acquisto vengono integrati dal riferimento anche alle **quote**, in modo da rendere la disciplina neutrale rispetto alla forma di società propria dei soggetti che detengono gli attivi rilevanti.

L'articolo 1, **comma 4, lettera p)** modifica e integra i **criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico**. In luogo di prevedere che sia presa in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un Paese terzo, non appartenente all'Unione europea, si dispone che vengano prese in considerazione le seguenti circostanze:

- il soggetto esterno all'Unione europea che effettua l'investimento è **direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica**, inclusi organismi statali o forze armate, **di un Paese terzo**, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
- il soggetto esterno all'Unione europea che effettua l'investimento è già stato **coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea**;
- vi è un **grave rischio** che il soggetto esterno all'Unione europea che effettua l'investimento intraprenda **attività illegali o criminali**.

Altre modifiche

L'articolo 1, **comma 5** del decreto legge in esame prevede l'inserimento nel [decreto legge n. 21 del 2012](#) del **nuovo articolo 2-bis che impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali**. Si tratta di: Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e **Gruppo di coordinamento** costituito ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014](#), al quale è previsto che le altre autorità citate non possano opporre il segreto d'ufficio.

Il **Gruppo di coordinamento** è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato ed è composto dai responsabili di specifici uffici dei ministeri o da altri designati dai rispettivi ministri interessati.

Gli uffici dei ministeri sono individuati dall'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio:

- a) la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri;
- b) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno;
- c) il Segretariato Generale della Difesa — Direzione Nazionale degli Armamenti del Ministero della difesa;
- d) la Direzione VII — finanza e privatizzazioni del Dipartimento del tesoro (MEF);
- e) per il Ministero dello sviluppo economico sono identificati tre uffici su base settoriale: la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (per il settore energia), la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (per il settore comunicazioni), la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese (per il settore difesa e sicurezza nazionale);
- f) la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono nominati altresì componenti del gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1, **comma 6** del decreto legge in esame modifica il riferimento contenuto nell'[articolo 3, comma 1 del decreto legge n. 21 del 2012](#) alla definizione di soggetto esterno all'Unione europea. In particolare, il citato comma, nel testo previgente prevedeva che, **fermo restando il potere di opporsi all'acquisto di partecipazioni** disposto, per i settori della difesa e della sicurezza nazionale dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e per le società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 6, **l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo**, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici nei citati settori, **è consentito a condizione di reciprocità**, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea. Il decreto in esame modifica il riferimento **all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo** con il nuovo comma 5-*bis* mediante il quale è stata riformulata la definizione di soggetto esterno all'Unione europea.

Si segnala che il testo del decreto prevede la sostituzione delle parole "comma 5" con "comma 5-bis". La definizione di soggetto esterno all'Unione europea era tuttavia contenuta nell'ultimo periodo del comma 5 e, pertanto, ai fini della chiarezza delle disposizioni parrebbe necessario che il comma 5-bis sostituisca l'intera locuzione "comma 5, ultimo periodo".

L'articolo 1, **comma 7** del decreto legge in esame dispone, infine, che **le modifiche introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (12 luglio 2019)**. Di conseguenza, **i termini** non ancora decorsi, **sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita** in base alle nuove disposizioni applicabili.

L'**articolo 2** stabilisce che il decreto legge in esame **entri in vigore il 12 luglio 2019**, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Senato: Dossier n. 153

Camera: Progetti di legge n. 181

16 luglio 2019

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze